

CAPITOLATO TECNICO PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DI LIVELLO 1/2 AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3274/2003 COMPRESIVA DELLE NECESSARIE INDAGINI CONOSCITIVE, DA ESEGUIRE SUI VARI EDIFICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
Art. 1 Premessa	2
Art. 2 Descrizione delle prestazioni	2
Art. 3 Altre condizioni disciplinanti l'incarico	5
Art. 4. Nota sull'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 8 del D.M. 14/1/2008.....	6
Art. 5 Corrispettivo dell'appalto Modalità di Stipulazione del Contratto.....	6
Art. 6 Criterio di Aggiudicazione	6
Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare	7
Art. 8 Requisiti di qualificazione	7
Art. 9 Garanzie e Cauzioni - Generalità.....	8
Art. 10 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	8
Art. 11 Assicurazione a carico dell'appaltatore	9
Art. 12 Termini per l'esecuzione del servizio.....	9
Art. 13 Ritardo nella esecuzione del Servizio - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini - Penali in caso di ritardo.....	9
Art. 14 Inderogabilità dei termini	10
Art. 15 Disciplina economica del servizio	10
Art. 16 Attestazione di regolare esecuzione.....	10
Art. 17 Subappalti	10
Art. 18 Allegati	10

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2018

Art. 1 Premessa

Il presente capitolato tecnico fornisce le prescrizioni e le indicazioni per la verifica di vulnerabilità sismica di livello 1/2 da effettuare ai sensi della OPCM 3274/2003 ed in conformità alle NTC2018 sui vari edifici del complesso ospedaliero S Maria di Terni.

L'elenco degli edifici interessati e la loro consistenza è il seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA EDIFICI OGGETTO DI VERIFICA						
N. PROG	N. riferimento planimetria - schede	DENOM. EDIFICIO	struttura	piani	superficie	anno di costruzione
1	2	CENTRALE TERMICA	CA	1	267	1978
2	3	ANATOMIA PATOLOGICA - MEDICINA LEGALE	CA	3	440	1972
3	4	MALATTIE INFETTIVE - NEFROLOGIA E DIALISI - SPDC -	CA	2	1700	1959
4	5	CENTRO DI RIABILITAZIONE	CA	2	528	1967
5	6	UFFICI AMMINISTRATIVI - POLIAMBULATORI - SEDE UNIV	CA	3	1910	1978
6	7	AGENZIA BANCA	CA	1	40	1978
7	8	PORTINERIA ESTERNA	CA	1	10	1978
8	9	DEPOSITO INFIAMMABILI	CA	1	24	1978
9	10	RAMPA GAS MEDICALI	CA	1	65	1978
10	11	ARCHIVIO ISTOLOGICO	CA	1	270	1975
11	12	GALLERIA DI COLLEGAMENTO SOTTERRANEO EDIFICI	CA	1	600	1970
12	14	CABINA MT E BT PRINCIPALE	CA	1	310	1975
13	19	EDIFICIO OSPEDALIERO CORPO COLLEGAMENTO DEU	CA	2	707	1978
14	20	MAGAZZINO ECONOMALE	CA	1	310	1975
15	21	BUNKER RADIOTERAPIA 1	CA	1	233	1972
16	23	CUCINA	CA	1	1303	1978

Si allega la planimetria generale con indicazione dei fabbricati e le schede di livello 0 per quanto disponibili.

Nella prestazione sono comprese tutte le indagini conoscitive necessarie, sia per la loro effettiva effettuazione che per le opere in sito connesse.

Art. 2 Descrizione delle prestazioni

La prestazione è configurata quale appalto di servizio tecnico di ingegneria cui all'art. 3 punto vvv) del Dlgs 50/2014.

L'incarico prevede l'espletamento per ogni edificio delle seguenti prestazioni e si articola nelle seguenti fasi:

1. Redazione di una "Relazione metodologica", contenente l'individuazione edificio degli organismi strutturale e delle fasi attuative delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica. La relazione dovrà esplicitare i seguenti argomenti:

- a) Il livello di verifiche richiesto (1/2) per ogni edificio, in relazione alle sue caratteristiche di regolarità secondo quanto previsto al DECRETO 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative

dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»».

- b) Il livello dei dati disponibili per quanto necessario al raggiungimento del livello di conoscenza minimo prescritto per la struttura (LC1/LC2), stabilito in base al livello di verifica indicato punto precedente
- c) I documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- d) L'ipotesi preliminare e sommaria della campagna di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche geometriche, di resistenza e dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
- e) Le ipotesi preliminari delle modellazioni numeriche, della tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti che si intende prendere a riferimento per le verifiche.

La fase si concluderà con la consegna delle relazione metodologica

2. Pianificazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica. La suddetta prestazione si articolerà seguenti fasi:

- a) Fase I: rilievo geometrico strutturale. Verranno espletate le seguenti attività: esame della documentazione disponibile, definizione dei dati dimensionali e dello schema planoaltimetrico, caratterizzazione geomorfologica del sito, rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado, rilievo materico e dei particolari costruttivi visibili, descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili. Il suddetto studio sarà corredato di specifica documentazione fotografica.
- b) Fase II: definizione di dettaglio del piano delle indagini che si ritengono necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto. Il piano dovrà definire puntualmente tutti i saggi, prelievi ed indagini in sito ed in laboratorio che il professionista ritiene necessarie per definire: la caratterizzazione geometrica; i dettagli costruttivi e le proprietà dei materiali. Il suddetto piano di indagine dovrà essere corredato dagli elaborati grafici di rilievo recanti l'indicazione di tutte le indagini ed un computo metrico delle stesse comprensivo delle opere edili accessorie per i saggi, i prelievi ed i ripristini. Il programma e le modalità delle suddette prove saranno concordati con la Stazione Appaltante.

La fase si concluderà con la consegna del piano di indagine

3. Attuazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica. Tramite l'esecuzione dei saggi, prelievi ed indagini e restituzione dei risultati sotto forma di relazione specialistica di dettaglio corredata dei certificati di prova e completa della valutazione ed interpretazione dei risultati. Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. In conclusione della relazione dovrà essere certificato il livello di conoscenza raggiunto, dovranno essere valutate le tipologie dei materiali e le loro caratteristiche statiche e deformative da utilizzare per le verifiche con indicazione dei relativi fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali.

La fase si concluderà con la consegna della relazione sui risultati.

4. Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità

In questa terza fase, con riferimento alle informazioni dedotte dalle fasi precedenti, si definiranno per ogni struttura il modello numerico, che ne rappresentino il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, di idoneità statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che possono condizionare la successiva fase di verifica.

Pervenuti a tale modellazione strutturale, il tecnico dovrà eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilità e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di vulnerabilità dell'edificio.

In dettaglio, l'attività si articolerà come segue:

- Modellazione strutturale;
- Verifiche di vulnerabilità di livello 1
- Verifiche di vulnerabilità di livello 2 (se richieste).

Anche per tale fase, al termine della stessa, il tecnico dovrà redigere una relazione tecnica in cui verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite e procedere ad una analisi critica delle risultanze delle stesse.

Tale elaborato dovrà essere redatto in conformità al “Manuale per la stesura della relazione tecnica per la valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti” di cui al punto C) della “Linee di indirizzo per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ai sensi del D.M.14/1/2008 e della circolare n. 617/2009” allegate alla D.G.R. 1168 del 26/07/2010 della Regione Marche che si allega al presente capitolato a farne parte integrante e sostanziale. (allegato 1)

La fase si concluderà con la consegna della relazione tecnica per ogni edificio oggetto di verifica

5. Sintesi dei risultati la sintesi dei risultati si dovrà riportare nei seguenti documenti:

- *“Schede di sintesi della verifica sismica di “livello 2” per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico”* secondo la scheda conforme all'Ordinanza n.3274/2003 – articolo 2, commi 3 e 4 (allegato 2) e secondo la scheda conforme alle NTC 2008 (allegato 3). Da compilare a cura del tecnico
- Redazione sintetica che descriva con maggiore dettaglio le informazioni previste al paragrafo 29) delle schede *“previsione di massima di possibili interventi di miglioramento”* in particolare con riferimento al punto B) *“Interventi migliorativi prevedibili”* Nella relazione il tecnico dovrà:
 - Descrivere gli interventi di riparazione o intervento locale utili a porre rimedio alle carenze più gravi riscontrate ed individuare graficamente gli stessi in maniera schematica in una o più planimetrie da allegare alla relazione.
 - Esplicitare la stima degli indicatori di rischio raggiungibili in seguito all'esecuzione di detti interventi rispetto la condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa alla condizione di collasso (SLC)
 - Indicare la stima dei costi necessari per la esecuzione di detti interventi locali o di riparazione.

La fase si concluderà con la consegna delle schede e della relazione per ogni edificio.

Art. 3 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

Si intendono incluse nell'incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche:

- prelevamento di campioni e ripristino delle finiture;
- scorticamento degli intonaci e ripristino delle finiture;
- esecuzione delle prove di laboratorio;

L'Amministrazione fornirà al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione agli edifici, progetti strutturali, disegni architettonici, cartacei o in formato digitalizzato, rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

Indicativamente la documentazione disponibile è sintetizzata nella seguente tabella:

N. PROG	DENOM. EDIFICIO	scheda livello 0 disponibile	progetto strutturale disponibile	disegno architettonico cad disponibile
1	CENTRALE TERMICA	SI	SI	SI
2	ANATOMIA PATOLOGICA - MEDICINA LEGALE	SI	SI	SI
3	MALATTIE INFETTIVE - NEFROLOGIA E DIALISI - SPDC -	SI	NO	SI
4	CENTRO DI RIABILITAZIONE	SI	SI	SI
5	UFFICI AMMINISTRATIVI - POLIAMBULATORI - SEDE UNIV	SI	SI	SI
6	AGENZIA BANCA	SI	NO	SI
7	PORTINERIA ESTERNA	SI	NO	SI
8	DEPOSITO INFIAMMABILI	SI	NO	SI
9	RAMPA GAS MEDICALI	SI	NO	SI
10	ARCHIVIO ISTOLOGICO	SI	NO	SI
11	GALLERIA DI COLLEGAMENTO SOTTERRANEO EDIFICI	SI	SI	SI
12	CABINA MT E BT PRINCIPALE	SI	NO	SI
13	EDIFICIO OSPEDALIERO CORPO COLLEGAMENTO DEU	NO	SI	SI
14	MAGAZZINO ECONOMALE	NO	NO	SI
15	BUNKER RADIOTERAPIA 1	NO	SI	SI
16	CUCINA	NO	SI	SI

Il professionista incaricato si impegna a:

- eseguire a sue spese tutti i rilievi architettonici e strutturali laddove non disponibili
- riscontrare a sue spese in sito la rispondenza di tutta la documentazione disponibile integrandola o rettificandola in base ai rilievi di cui al punto precedente laddove non rispondente allo stato dei luoghi
- far eseguire a sue spese i prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001;
- produrre tre copie cartacee e una copia su supporto informatico di ciascun elaborato.

Tali materiali si considerano già retribuiti con il compenso qui stabilito.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Art. 4. Nota sull'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 8 del D.M. 14/1/2018.

Con riferimento ai diversi Livelli di Conoscenza (LC) che è possibile raggiungere in tema di valutazione delle costruzioni esistenti, si sottolinea come a ciascuno di essi corrisponda l'adozione di un determinato Fattore di Confidenza (FC), ossia l'adozione di un coefficiente di penalizzazione delle resistenze dei materiali la cui entità è inversamente proporzionale al livello di conoscenza stesso (p.to C8.A.1.B.3 – Circolare LLPP n. 617/2009).

Si rammenta che in caso di LC1 (Conoscenza Limitata) risulta $FC = 1.35$, ossia si è costretti in fase di verifica a considerare una penalizzazione del 35% delle resistenze dei materiali. In caso di LC2 (conoscenza Adeguata) risulta, invece, $FC = 1.20$. In caso di LC3 (Conoscenza Accurata), infine, risulta $FC = 1.00$, ossia non si ha alcuna penalizzazione sulle resistenze dei materiali.

Per quanto sopra si ritiene opportuno al fine di limitare l'impatto delle indagini sulla attività in corso raggiungere quantomeno il livello minimo richiesto per la verifica in oggetto (LC1 per il livello 1, LC2 per il livello 2), in quanto in tal caso gli esiti delle verifiche rispecchiano comunque in maniera aderente la reale prestazione della struttura, senza essere affetti da costi e disagi eccessivi per le finalità e le disponibilità di finanziamento dell'appalto.

Si sottolinea che è possibile sostituire sino al 50% delle prove distruttive con un numero almeno triplo di *prove non distruttive* (p.to p.to C8.A.1.B.3 – Circ. 617/2009). Data la particolarità delle opere scolastiche, si ritiene necessario sfruttare al massimo, ove possibile e fatte salve motivate eccezioni, la modalità di esecuzione di prove non distruttive.

Art. 5 Corrispettivo dell'appalto Modalità di Stipulazione del Contratto

Il corrispettivo dell'appalto posto a base di gara è stabilito in **€ 89.334,84** per un totale sui spesa pari a € 113.348,05 suddiviso come segue

Importo Servizio	€	89.334,84
Oneri previdenziali 4%	€	3.573,39
Oneri Fiscali 22 %	€	20.439,81
Sommano	€	113.348,05

Il servizio per la parte relativa alle indagini e conseguenti attività edili di ripristino è interamente e subappaltabile.

L'importo suddetto è da intendere "a corpo".

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito.

Art. 6 Criterio di Aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 del D.lgs 50/2016

Il prezzo complessivo presunto offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara.

Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 46 comma 1 in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 580/2016

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti,
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

I soggetti sopraelencati per l'esecuzione del servizio di indagini, prelievo saggi e ripristini, possono associarsi con o subappaltare interamente il servizio a soggetti qualificati.

Art. 8 Requisiti di qualificazione

Richiamato l'art. 83 del D.lgs 50/2016 comma 1, per la partecipazione all'appalto si prescrivono i seguenti requisiti:

8.1 Requisiti di idoneità professionale:

Ai fini della qualificazione relativa alla idoneità professionale per l'effettuazione del servizio, i soggetti di cui al precedente art. 7 dovranno indicare l'incaricato della sottoscrizione di tutta la documentazione tecnica di verifica, il quale dovrà essere iscritto all'**ordine professionale degli ingegneri/architetti.**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante alla procedura di affidamento dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, a pena d'esclusione, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Qualora la verifica sia eseguita da un soggetto plurimo il concorrente dovrà indicare anche il soggetto incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.

8.2 Capacità economica e finanziaria:

Ai fini della qualificazione relativa alla capacità economica e finanziaria per l'effettuazione del servizio i concorrenti dovranno possedere:

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale minimo non inferiore al doppio del valore stimato per l'appalto: **€ 178.669,69**

8.3 Capacità tecniche professionali

Al fine di garantire l'esperienza necessaria per l'esecuzione dell'appalto il concorrente dovrà possedere il seguente requisiti specifico:

- Importo minimo della somma di tutti i servizi di **verifica di vulnerabilità sismica ai sensi della o.p.c.m. 3274/2003** stabilito in misura pari all'importo del servizio oggetto di affidamento a: **€ 89.334,84**

(i servizi di valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e relativi espressamente alle suddette verifiche, il requisito è soddisfatto **con i soli servizi di verifica di vulnerabilità sismica, non sono valutabili servizi tecnici diversi quali progettazione, direzione lavori, consulenze etc.**).

Art. 9 Garanzie e Cauzioni - Generalità

Tutti i contratti fideiussori e assicurativi devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 18/01/2018.

Art. 10 Garanzia provvisoria e definitiva

Ai concorrenti è richiesta una garanzia provvisoria sull'offerta secondo art. 93 del D.lgs 50/2016

Al soggetto affidatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della attestazione di regolare esecuzione

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi e lavori da eseguirsi d'ufficio.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

Art. 11 Assicurazione a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi prelievi e ripristini. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 200.000,00.

Restano fermi a carico del professionista sottoscrittore delle verifiche, gli obblighi assicurativi per responsabilità civile professionale a carico di professionisti esercenti una professione regolamentata, di cui al DPR 137/2012.

Art. 12 Termini per l'esecuzione del servizio

I termini che seguono per l'esecuzione del servizio decorreranno dalla data della sottoscrizione del contratto di cui all'art. 5

La durata dell'appalto è stabilita in complessivi giorni 150 gg

Sono altresì stabilite le seguenti durate intermedie delle fasi.

- | | |
|---|--------|
| 1. Redazione di una "Relazione metodologica | 20 gg. |
| 2. Pianificazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica | 30 gg. |
| 3. Attuazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica. | 50 gg. |
| 4. Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità | 40 gg. |
| 5. Sintesi dei risultati | 10 gg. |

Le suddette durate sono da intendere consecutive ed automaticamente decorrenti l'una dal termine della precedente, sicché la durata complessiva di 150 gg è da ritenere fissa a prescindere dalla durata o dai ritardi delle fasi intermedie.

La durata complessiva effettiva sarà quella offerta in sede di gara dal concorrente. La tempistica delle fasi sarà concordata tra le parti all'atto della stipula contrattuale fermo restando la durata complessiva suddetta.

Resta facoltà per la Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e di verifica.

Art. 13 Ritardo nella esecuzione del Servizio - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini - Penali in caso di ritardo

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la conclusione del servizio stabiliti all'articolo precedente, superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi

dell'art. 136 del D.P.R.207/2011, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo fissato per la progettazione esecutiva

Art. 14 Inderogabilità dei termini

Non costituiscono motivo di proroga dell'attività:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica, in aggiunta al piano delle indagini stabilito.
- b) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i soggetti da lui eventualmente incaricati delle esecuzione delle indagini saggi prelievi e ripristini.

Art. 15 Disciplina economica del servizio

La disciplina economica per la liquidazione del servizio effettuato è stabilita come segue:

- 50% del corrispettivo contrattuale al termine della fase 3, previa esplicita accettazione e risconto della completezza e rispondenza dei documenti prodotti eseguita dal RUP tramite attestazione di regolare esecuzione entro 10 gg dalla consegna degli elaborati.
- 50% del corrispettivo contrattuale al termine della fase 5, previa esplicita accettazione e risconto della completezza e rispondenza dei documenti prodotti eseguita dal RUP tramite attestazione di regolare esecuzione entro 20 gg dalla consegna degli elaborati.

Art. 16 Attestazione di regolare esecuzione

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità tramite attestazione di regolare esecuzione emessa dal RUP nel corso dell'espletamento entro 10 gg dal termine della fase 3 ed al termine del servizio entro 20 gg dal termine della fase 5.

Art. 17 Subappalti

Sono subappaltabili le sole prestazioni afferenti in servizio di esecuzione delle indagini

Per le prestazioni relative al servizio di verifica è vietato il subappalto.

Per la disciplina del subappalto trova applicazione per quanto possibile l'art. 105 del Dlgs 50/2016.

Art. 18 Allegati

Sono allegati al presente capitolato a farne parte integrante:

- D.G.R. 1168 del 26/07/2010 della Regione Marche e relativi allegati
- N. 13 Schede di livello 0
- Planimetria generale Ubicazione Edifici